SENATO DELLA REPUBBLICA

____ VI LEGISLATURA _____

(N. 585)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1972 (V. Stampato n. 967)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (FERRI)

di concerto col Ministro dell'Interno (RUMOR)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)

col Ministro delle Finanze
(VALSECCHI)

col Ministro del Tesoro
(MALAGODI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(COPPO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 novembre 1972

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilità di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà (bombole) riempiti nel proprio impianto, nonchè di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma, che alla data della entrata in vigore della presente legge dispongono di serbatoi fissi aventi capacità inferiore al limite indicato nel comma stesso, debbono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della concessione per aumentare la capacità volumetrica complessiva dei serbatoi fissi, con l'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Sulle domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

I titolari delle concessioni di cui al primo comma che non presentino la domanda entro il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo, decadono dalla concessione.

Per le imprese titolari di più concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto (di cui al primo comma del presente articolo tra capacità volumetrica dei serbatoi fissi e capacità complessiva dei recipienti da riempire) si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti nei vari impianti.

Art. 2.

Chiunque senza disporre di un proprio impianto di riempimento e di travaso intende esercitare con recipienti propri la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti deve chiedere la concessione al prefetto o al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a secondo che l'attività debba essere svolta in una sola o in più province.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma decadono dalla concessione qualora entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione non dimostrino all'autorità concedente di;

- a) essere proprietari di un parco bombole rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327;
- b) avere stipulato con il titolare di una concessione di un impianto di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti un contratto, della durata di almeno un anno, per il riempimento e la manutenzione delle proprie bombole;
- c) aver adempiuto gli obblighi previsti nell'articolo 5 della presente legge:

Art. 3.

Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge già esercitino con recipienti propri, senza disporre di un impianto di riempimento e di travaso, la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole, debbono chiedere, ai sensi del precedente articolo 2, la concessione prevista dall'articolo stesso entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sulle domande presentate ai sensi del precedente comma l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

Il titolare della concessione ottenuta ai sensi del presente articolo decade dalla concessione stessa qualora non adempia a quanto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 2, entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione.

Art. 4.

Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è aggiunto, dopo il n. 89, il seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	Note
89-bis	Concessione per l'esercizio con recipienti propri della distribuzione e della vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole			Le tasse annuali devono es- sere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
	Tassa di rilascio ed annuale:	٠.		
	a) per parchi bombole di consistenza non superiore a 20.000 unità	15.000	ordinario	
	b) per parchi bombole di consistenza superiore a 20.000 unità	30.000	identico	

Art. 5.

I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore ai cinque litri, destinati ad uso domestico o industriale, non possono essere detenuti in deposito o messi in distribuzione se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

- a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi causati a persone, cose ed animali;
- b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi, conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.

L'assicurazione è stipulata per somme non inferiori a 100 milioni per ogni evento che provochi danni a persone, cose e animali, con un limite di 10 milioni per ogni persona e di 30 milioni per le cose e gli animali.

Sono esclusi dai benefici derivanti dall'assicurazione di cui al primo comma, lettera b), coloro per i quali è prescritta l'assicura-

zione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'impresa distributrice entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge deve comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli estremi della polizza di assicurazione stipulata. Le eventuali variazioni debbono essere comunicate entro un mese dal loro verificarsi.

Analoga comunicazione deve essere fatta al prefetto competente.

Nei punti di distribuzione e di vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

Secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, all'acquirente di gas di petrolio liquefatti in bombole di capacità volumetrica non inferiore ai 5 litri, deve essere consegnata, a cura del venditore, una polizza di utenza, rilasciata dall'impresa distributrice sulla quale sono riportate la denominazione e la sede dell'impresa distributrice, le generalità e il domicilio dell'utente e la forma della copertura assicurativa.

Copia della polizza, sottoscritta dall'utente, contenente l'impegno alla restituzione della bombola in suo possesso o, in mancanza, a pagare all'impresa la somma di lire cinquemila, deve essere conservata dall'impresa distributrice.

Tale copia, che deve essere restituita all'utente all'atto della riconsegna della bombola, costituisce titolo per ottenere ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, di consegna o pagamento, ai sensi degli articoli 633 e 642 del codice di procedura civile. La polizza di utenza è esente da imposta di registro e bollo.

Art. 7.

I distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole possono detenere nei loro negozi

solo recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti posti in commercio da imprese che abbiano ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nella presente legge.

Devono altresì disporre di un deposito o di un reparto separato per ogni marca di gas secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di applicazione della presente legge, tenuto conto del numero delle bombole depositate.

Art. 8.

Per ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatti, l'utente deve essere in possesso della relativa polizza di utenza.

Gli utenti che detengano recipienti per gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore ai cinque litri devono, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adempiere a quanto disposto nel precedente comma, restituendo le bombole per le quali non abbiano la polizza di utenza. Gli inadempienti sono puniti con l'ammenda di lire 30 mila.

Art. 9.

Ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge, a istruire i propri distributori e addetti nell'uso dei recipienti e dei loro annessi. L'associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) rilascerà agli addetti alla distribuzione una attestazione dalla quale risulti la conseguita idoneità al compimento delle operazioni connesse all'attività di distribuzione dei recipienti dell'impresa che ha provveduto alla istruzione.

L'ANCC deve dare immediatamente comunicazione al sindaco del comune in cui il distributore svolge la propria attività dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di cui al primo comma del presente articolo.

Ogni comune deve tenere un elenco aggiornato dei rivenditori in possesso dell'autoriz-

zazione comunale per la vendita dei gas di petrolio liquefatti in bombole.

Il distributore che intende rivendere nei suoi depositi gas di petrolio liquefatti di marca diversa da quelli dell'impresa per conto della quale ha ottenuto l'attestazione deve darne comunicazione al comune e all'impresa e restituire le bombole, le apparecchiature e i documenti in suo possesso.

Art. 10.

I recipienti per il contenimento di gas di petrolio liquefatti disciplinati dalla presente legge non possono essere adibiti ad altro uso.

Art. 11.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con ammenda fino a lire 2.000.000 o con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, 6, 7 e 9 è punito con ammenda fino a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a tre anni.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, è punito con ammenda fino a lire 200.000.

La condanna importa sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e la pubblicazione della sentenza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il prefetto, il sindaco, ai quali deve essere trasmessa copia del verbale o del rapporto, possono sospendere, secondo la loro competenza, la concessione o l'autorizzazione sino all'esito del giudizio penale, salvo quanto disposto dall'articolo 140 del codice penale.

Art. 12.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge nel quale dovranno essere indicate anche le norme di sicurezza da osservarsi da parte delle aziende che provvedono al riempimento e alla distribuzione delle bombole per l'uso di gas di petrolio liquefatti.

Il regolamento dovrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative fino a 1 milione di lire, nonchè la sospensione della concessione in caso di recidiva.